



Informa

La tabella di raccordo ATECO 2022 - ATECO 2025

A decorrere dall'1.1.2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025. Al fine di consentire alle diverse Amministrazioni, che la utilizzano per la produzione di dati amministrativi (CCIAA, Agenzia delle Entrate) e per la raccolta e diffusione di dati statistici (ISTAT), l'implementazione delle proprie procedure, la stessa verrà adottata dall'1.4.2025.

Recentemente l'Istat ha reso disponibile sul proprio sito Internet la tabella di raccordo tra la classificazione ATECO 2022 e la nuova ATECO 2025 (e viceversa), utile al fine di individuare il "nuovo" codice che identifica l'attività esercitata dall'impresa / lavoratore autonomo.

Come precisato da Unioncamere nel Comunicato stampa 11.12.2024, per consentire alle Amministrazioni che utilizzano la classificazione per la produzione di dati amministrativi (CCIAA, Agenzia delle Entrate) e per la raccolta e diffusione di dati statistici (ISTAT), l'implementazione delle proprie procedure, la nuova classificazione sarà adottata dall'1.4.2025.



La nuova classificazione va utilizzata per tutti gli adempimenti, sia di natura statistica che di natura amministrativa e fiscale.

Recentemente, al fine di consentire la piena implementazione della nuova classificazione all'interno dei predetti processi (statistici / amministrativi / fiscale), l'Istat ha reso disponibile sul proprio sito Internet la specifica tabella di raccordo (allegata) tra la classificazione ATECO 2007 - aggiornamento 2022 (ATECO 2022) e la nuova ATECO 2025.

Il processo di riclassificazione è effettuato d'ufficio dalla competente CCIAA a decorrere dall'1.4.2025. Le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento dalla singola Camera di Commercio tramite uno specifico messaggio .



La visura camerale dell'impresa riporterà per un periodo transitorio, sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti.

ADEMPIMENTI FISCALI

I soggetti IVA devono utilizzare i codici attività della nuova classificazione ATECO 2025 negli atti / dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli.

Come già previsto dall'[Agenzia con la Risoluzione 24.6.2008, n. 262/E](#) con riferimento all'aggiornamento 2022, **l'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non richiede la presentazione di una comunicazione di variazione dati.** Qualora il soggetto interessato intenda comunicare il nuovo codice che meglio rappresenta l'attività svolta, la comunicazione va effettuata utilizzando:

- ComUnica, se il soggetto è iscritto nel Registro Imprese;
- lo specifico modello (AA7/10, AA9/12, AA5/6, ANR/3), per i soggetti non iscritti nel Registro Imprese.

RELAZIONI DI CORRISPONDENZA ATECO 2025 - ATECO 2022

Le relazioni di corrispondenza sono contenute in una specifica tabella, all'interno della quale, ogni codice della nuova classificazione ATECO 2025 è associato ad almeno un codice della classificazione ATECO 2022 al fine di supportare gli operatori nell'individuare il nuovo codice che rappresenta l'attività esercitata.

TABELLA DI RACCORDO ATECO 2022 - ATECO 2025

La tabella di raccordo permette di individuare il codice ATECO 2025 più appropriato per descrivere l'attività classificata con un codice ATECO 2022. Tale operazione presenta un diverso grado di complessità a seconda del grado di disaggregazione / concentrazione delle attività nei nuovi codici ATECO 2025.

Le novità del c.d. "Decreto Milleproroghe"

Nell'ambito del (consueto) c.d. "Decreto Milleproroghe", recentemente pubblicato sulla G.U., è stato previsto tra l'altro:

- il differimento al 31.3.2025 del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari;
- il differimento al 31.3.2025 dell'obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura di eventuali rischi catastrofali;

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 27.12.2024, n. 302 il [DL n. 202/2024](#), c.d. "Decreto Milleproroghe", contenente una serie di "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" di seguito esaminate.

ESENZIONE EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE - Art. 3, comma 6

In base all'[art. 10-bis, DL n. 119/2018](#) i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesisi nel corso degli anni, è risultato applicabile dal 2019 al 2024.

Ora, con la modifica del citato art. 10-bis, è prevista l'estensione del divieto di fatturazione elettronica fino al 31.3.2025.

In merito si rammenta che con l'[art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018](#) il Legislatore ha esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

In altre parole, il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Per effetto della proroga in esame pertanto, fino al 31.3.2025 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.

ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI - Art. 13

Nell'ambito della [Legge n. 213/2023](#) (Finanziaria 2024) con i commi da 101 a 111 è stato previsto l'obbligo per le imprese (ad esclusione delle imprese agricole di cui all'[art. 2135, C.c.](#)), con sede legale in Italia / sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'[art. 2424, comma 1, C.c.](#) Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

Ora è prevista la proroga al 31.3.2025 del predetto obbligo.

Vi invitiamo a prendere contatti con la vostra compagnia di riferimento.

BONUS ALBERGHI - Art. 14, comma 1

È prorogato al 31.10.2025 il contributo a fondo perduto per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica a favore delle strutture alberghiere, agriturismi ed imprese del comparto turistico / ricreativo / fieristico / congressuale, compresi gli stabilimenti balneari / complessi termali / porti turistici e parchi tematici previsto nell'ambito dell'attuazione del c.d. "PNRR".

Il contributo è erogato sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute. I medesimi soggetti possono usufruire di un contributo a fondo perduto non superiore al 50% della spesa sostenuta per gli interventi, nel limite massimo di € 100.000 per ciascun beneficiario, per:

- gli interventi strutturali, di riqualificazione energetica e antisismici;
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- la realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di tali attività;
- gli interventi di digitalizzazione.



Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a € 40.000 che può essere aumentato anche cumulativamente:

- fino a € 30.000, nel caso in cui l'intervento preveda una quota di spesa per la digitalizzazione / innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale;
- fino a € 20.000, nel caso di imprese / società di cui all'[art. 53, D.Lgs. n. 198/2006](#), per l'imprenditoria femminile, società cooperative e società di persone costituite almeno al 60% da giovani, società di capitali le cui quote pari almeno ai 2/3 sono detenute da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani operanti nel settore turistico (dai 18 ai 35 anni);
- fino a € 10.000, nel caso di imprese / società la cui sede operativa è ubicata nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il versamento della tassa libri sociali 2025

Entro il 17.3.2025 (il 16.3 cade di domenica) le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale, per il 2025, per la vidimazione dei libri sociali.

L'importo dovuto è collegato all'ammontare del capitale sociale alla data dell'1.1.2025 ed è così quantificato:

- € 309,87 se il capitale / fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale / fondo di dotazione supera € 516.456,90.

In caso di omesso versamento della tassa dovuta è possibile provvedere alla relativa regolarizzazione tramite il ravvedimento.

Entro il 17.3.2025 (16.3 cade di domenica) **le società di capitali** devono procedere al versamento della **tassa per la vidimazione dei libri sociali 2025**.

SOGGETTI OBBLIGATI

La tassa annuale è dovuta da **spa, srl e sapa**. Il Ministero delle Finanze nella Circolare 3.5.96, n. 108/E ha chiarito che, sono **obbligate** al versamento anche le società:

- in **liquidazione ordinaria**;
- sottoposte a **procedure concorsuali**, sempreché **permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare** nei modi previsti dal Codice civile.

SOGGETTI ESONERATI

- **società cooperative e di mutua assicurazione**.
- **consorzi che non assumono la forma di società consortili** (RM 10.11.90, n. 411461);
- **società di capitali dichiarate fallite** (ordinanza Tribunale di Torino 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato "senza spese";
- **società sportive dilettantistiche** costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla [Legge n. 289/2002](#).

AMMONTARE DOVUTO

Per il versamento **relativo al 2025** va fatto riferimento al capitale sociale / fondo di dotazione all'1.1.2025.

Capitale sociale / fondo di dotazione all'1.1.2025	Tassa annuale dovuta
inferiore o pari a € 516.456,90	€ 309,87
superiore a € 516.456,90	€ 516,46

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento:

- va effettuato tramite il mod. F24, riportando nella Sezione "Erario" i seguenti dati.

Codice tributo	Anno di riferimento
"7085"	"2025"

- può essere compensato con eventuali crediti disponibili.

REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO

Per l'**omesso / ritardato versamento** della tassa annuale, a seguito della soppressione del comma 3, dell'[art. 9, DPR n. 641/72](#) ad opera del [D.Lgs. n. 473/97](#), **non è più prevista una specifica sanzione**. Ciò ha portato a ritenere che la sanzione applicabile per la violazione in esame dovesse essere riconducibile alla disciplina di cui al [D.Lgs. n. 471/97](#), anche in considerazione del fatto che il Ministero delle Finanze nella Circolare 25.1.99, n. 23/E ha precisato che

Sulla base di tale interpretazione, in caso di omesso / ritardato versamento della tassa annuale risulta **applicabile la regola generale** in materia di omesso versamento dei tributi [ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97](#). A tal fine va considerata la revisione del regime sanzionatorio introdotto ad opera del [D.Lgs. n. 87/2024](#) applicabile alle violazioni commesse dall'1.9.2024, con la conseguenza che le stesse risultano così individuate.

Violazione	Sanzione	
	Violazioni fino al 31.8.2024	Violazioni dall'1.9.2024
Omesso versamento	30% importo non versato	25% importo non versato
Versamento effettuato con ritardo non oltre 90 gg.	15% importo non versato (30% / 2)	12,5% importo non versato (25% / 2)
Versamento effettuati con ritardo non oltre 15 gg.	1% per ciascun giorno (15% / 15)	0,83% per ciascun giorno (12,5% / 15)



La tua impresa,
i nostri servizi

FACCIAMO CRESCERE
LA TUA AZIENDA



ROVIGO
Viale del lavoro, 4
0425.403505

PORTO VIRO
Via Roma, 61
+39 335 752 2670

BADIA POLESINE
Galleria San Giovanni, 22
0425.52262

seguici anche su:
www.imprese-ro.it
f t